

STATUTO

Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo

già "CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI
DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO ZURIGO"

I Sezione Speciale dell'Albo dei Fondi Pensione n. 1089

Fondo Pensione Preesistente - Istituito in Italia

In vigore dal 28 luglio 2026

STATUTO

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO..... 3

 Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti..... 3

 Art. 2 - Forma giuridica..... 3

 Art. 3 - Scopo..... 3

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO..... 3

 Art. 4 - Regime del Fondo..... 3

 Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione 3

 Art. 6 - Scelte di investimento 4

 Art. 7 - Spese 4

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI..... 4

 Art. 8 - Contribuzione 4

 Art. 9 - Determinazione della posizione individuale 5

 Art. 10 - Prestazioni pensionistiche 5

 Art. 11 - Erogazione della rendita..... 6

 Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale 7

 Art. 13 - Anticipazioni 8

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI 9

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO 9

 Art. 14 - Organi del Fondo 9

 Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione..... 9

 Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni..... 9

 Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni..... 10

 Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione 11

 Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori 11

 Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni 11

 Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità 12

 Art. 22 – Presidente e Vice Presidente 13

 Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione..... 14

 Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni 14

 Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità 15

 Art. 26 - Direttore generale 15

 Art. 27 - Funzioni fondamentali..... 16

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE..... 16

 Art. 28 - Incarichi di gestione..... 16

Art. 29 - Conflitti di interesse..... 16

Art. 30 - Gestione amministrativa 16

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio..... 17

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio..... 17

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI 17

Art. 33 - Modalità di adesione 17

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari 18

Art. 35 - Comunicazioni e reclami..... 18

PARTE VI – NORME FINALI..... 18

Art. 36 - Modifica dello Statuto 18

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio 18

Art. 38 - Rinvio 19

REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1 - Indizione delle elezioni..... 21

Articolo 2 - Commissione elettorale 21

Articolo 3 – Elettorato attivo e passivo 21

Articolo 4 – Attività propedeutiche alla votazione 21

Articolo 5 - Votazioni 22

Articolo 6 – Proclamazione dei risultati 22

Articolo 7 – Cessazione e sostituzione dei Delegati..... 23

Articolo 8 - Norme finali 23

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il “FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO” dal 30 novembre 1988 (già “Cassa Aziendale di Previdenza e di Assistenza dei dipendenti delle Compagnie del Gruppo Zurigo”, di seguito “Fondo”), in attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del 29.10.1987 e del Contratto integrativo aziendale (C.I.A.) stipulato dal Gruppo Zurich Italia e dalle Organizzazioni Sindacali First/Cisl, Fisac/Cigl, FNA, Snfia e Uilca del 27.10.1988 e loro successive modificazioni e integrazioni (di seguito “fonti istitutive”). Con Accordo sottoscritto dalle suddette parti istitutive in data 6 marzo 2024, il Fondo è divenuto la forma pensionistica di riferimento del personale del Gruppo Zurich in Italia ed ha accolto le posizioni dei Dirigenti del “Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo” per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’Accordo aziendale del 30.05.1985 e ss.mm.ii.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondo.dipendenti@pec.zurich.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto alla Sezione Speciale I dell’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1089.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Per “Destinatari” del Fondo si intende il personale dipendente e dirigente delle Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione e delle Società del Gruppo Zurich in Italia (queste ultime definite per brevità “Datore di lavoro”), non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato per i quali trovino applicazione le Fonti istitutive di cui all’art. 1. Sono altresì “Destinatari” i dipendenti delle Società che abbiano diritto di aderire e ne facciano richiesta al Fondo.
2. L’adesione al Fondo avviene in maniera esplicita (c.d. “adesione esplicita”), mediante la sottoscrizione del modulo di adesione. Con il perfezionamento dell’adesione al Fondo, i Destinatari assumono la qualifica di “Aderenti”. Sono ricompresi tra gli aderenti i lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà circa il conferimento del TFR

maturando, nei tempi e nei modi fissati dal D.Lgs. n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025 (c.d. “aderenti taciti”).

3. Si definiscono "vecchi iscritti" gli Aderenti che, alla data del 28 aprile 1993, risultavano già iscritti ad una forma pensionistica complementare costituita prima del 15 novembre 1992 (c.d. “fondo pensione preesistente”); per essere considerato “vecchio iscritto” è necessario essere iscritti al Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo prima del 28 aprile 1993 oppure ivi aver trasferito la posizione maturata in un altro fondo pensione preesistente. Per converso, si considerano "nuovi iscritti" gli Aderenti che non soddisfano il predetto requisito.
4. Con il termine “Beneficiari” si intendono i soggetti, seppur non Aderenti al Fondo, che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto, che investe in una gestione separata, mediante la stipula di contratti assicurativi, secondo quanto previsto dalle fonti istitutive, con imprese di assicurazione di cui al D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni. La politica di investimento, le caratteristiche ed il profilo di rischio-rendimento del comparto sono descritti nella Nota informativa.
2. Il comparto è di tipo garantito ed è destinato ad accogliere anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026.

Art. 7 - Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all’attività ed alla gestione del Fondo sono esclusivamente a carico del Datore di lavoro, proporzionalmente al numero dei rispettivi dipendenti Aderenti al Fondo.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, è indirettamente a carico degli Aderenti la quota parte delle spese amministrative gravanti sul patrimonio della gestione separata, specificate nel regolamento della stessa ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, e relativa al patrimonio del Fondo in questa investito.
3. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 2 sono riportati nella Nota informativa. L’Organo di amministrazione del Fondo definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
4. L’Organo di amministrazione del Fondo definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli Aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli Aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del Datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente dei Datori di lavoro e dei lavoratori Aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto.
3. L’adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.
4. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’Aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.

5. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando nella misura indicata dalle previsioni delle Fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota Informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del Datore di lavoro di cui al comma 2, salvo quanto previsto dalle Fonti istitutive. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, anche con il solo conferimento dell'intero TFR maturando, è dovuto anche il contributo del Datore di lavoro nella misura stabilita dalle Fonti istitutive.
7. In costanza del rapporto di lavoro l'Aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del Datore di lavoro ove previsto dalle Fonti istitutive, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione secondo quanto previsto dalle Fonti istitutive. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. L'Aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il Datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'Aderente. Inoltre, il Datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente, è alimentata dai contributi versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto.
3. Ai fini del calcolo del valore del patrimonio, dato il suo investimento in gestione separata, le attività sono valutate sulla base delle norme che regolano la valorizzazione del predetto strumento.
4. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 corrisponde alla riserva matematica risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
5. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'Aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui

al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L’Aderente che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, rimane in investimento presso l’unico comparto del Fondo indicato nella Nota informativa.
6. Nel corso dell’erogazione della RITA l’Aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l’erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
9. L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e tenendo conto delle previsioni delle Fonti istitutive, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L’Aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
4. In alternativa alla rendita vitalizia, l’aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l’erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
 - b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo nella Gestione Separata individuata nella Nota informativa, salva diversa scelta dell'aderente all'atto della richiesta della prestazione
- 5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.
6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.
10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1. L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
- 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'Aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del Datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

- d. riscattare totalmente o parzialmente la posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e. mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'Aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
- 3. In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 - 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
 - 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
 - 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

- 1. L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.
- 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel

caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a. l'Assemblea dei Delegati;
 - b. il Consiglio di amministrazione;
 - c. il Presidente e il Vice Presidente;
 - d. il Collegio dei Sindaci;
 - e. il Direttore Generale.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. Gli Aderenti sono rappresentati nell'Assemblea da Delegati, eletti tra gli Aderenti stessi sulla base del Regolamento elettorale, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto. L'Assemblea è formata da un Delegato ogni 40 Aderenti o frazione e, comunque, i suoi componenti non possono superare il numero di 25 Delegati. Indipendentemente dalle modifiche intervenute nel numero degli Aderenti rispetto alla data delle elezioni, ciascun Delegato, per l'intero triennio, rappresenta in sede assembleare un numero di Aderenti proporzionale agli iscritti a Libro aderenti alla data delle Assemblee.
2. I Delegati restano in carica cinque anni, dalla data della comunicazione dei risultati elettorali da parte del Consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili. Essi decadono dalla carica in caso di nomina a componenti del Consiglio di amministrazione o in caso di cessazione del rapporto associativo con il Fondo.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a. approva il bilancio d'esercizio;
 - b. delibera sugli indirizzi del Fondo;
 - c. elegge i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci di propria competenza;
 - d. delibera sull'azione di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
 - e. qualora la funzione di revisione legale dei conti venga attribuita ad un revisore o ad una società di revisione, delibera in merito all'affidamento di tale incarico, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci; l'Assemblea,

inoltre, delibera in caso di revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, previo parere del Collegio dei Sindaci.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice Civile:
 - a. delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sullo scioglimento e sulle procedure di liquidazione del Fondo, nonché sulle modalità e sulla nomina dei liquidatori;
 - b. salvo quanto previsto dall'art. 36 comma 2, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento elettorale del Fondo.
4. L'Assemblea, inoltre, delibera su quant'altro ad essa demandato dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su delibera del Consiglio stesso, mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun Delegato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora. In casi di particolare urgenza è ammessa la trasmissione della convocazione almeno tre giorni prima della riunione. L'Assemblea può svolgersi con intervento dei Delegati e di ogni altro soggetto avente diritto di partecipare mediante mezzi di telecomunicazione, audio e/o video, come indicati nell'avviso di convocazione, a condizione che sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e votare in tempo reale. Il Presidente con il supporto del Segretario accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o videoconferenza, dandone atto nel verbale. In caso di riunione con partecipazione a distanza, la convocazione riporta, anche mediante rinvio ad altra comunicazione o applicativo in uso, le modalità operative utili ad attivare il collegamento.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla metà dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; la stessa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di una delega.
8. Alle sedute dell'Assemblea intervengono anche i membri del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di voto sulle materie per le quali gli stessi sono già stati chiamati ad esprimere un parere, nonché i membri del Collegio dei Sindaci, senza facoltà di voto.
9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario ed è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.
10. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio, ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da sei componenti, eletti tra gli Aderenti al Fondo, per metà dall'Assemblea in rappresentanza degli Aderenti stessi e per l'altra metà designati dai Datori di lavoro.
2. L'elezione dei consiglieri in rappresentanza degli Aderenti avviene con il sistema maggioritario sulla base della lista con almeno 4 candidature. Ogni Delegato potrà esprimere 3 preferenze. I Datori di lavoro comunicano tempestivamente al Fondo e, comunque, non oltre 7 giorni dalla conclusione delle elezioni di cui al precedente alinea, i nominativi dei Consiglieri in propria rappresentanza. Nell'ambito della rappresentanza datoriale solo un Consigliere potrà essere individuato tra il personale dirigente.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo cinque esercizi
7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi.
8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Aderenti avviene nella seduta di insediamento dell'Assemblea in seduta ordinaria. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
9. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori eletti dall'Assemblea dei Delegati dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentreranno agli stessi i non eletti in ordine decrescente dei voti ottenuti, in caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età. Per i componenti di nomina datoriale, i nominativi dei sostituti saranno tempestivamente comunicati al Consiglio di amministrazione del Fondo da parte dei Datori di lavoro.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a. definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle Funzioni fondamentali

- di gestione dei rischi e di revisione interna e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- b. definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
 - c. definisce la politica di remunerazione;
 - d. definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - e. definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - f. definisce i piani d'emergenza;
 - g. effettua la valutazione interna del rischio;
 - h. definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione delle risorse;
 - i. definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - j. definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - k. definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 - l. effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - m. nomina il Direttore generale;
 - n. elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
 - o. predispone e presenta all'Assemblea dei Delegati il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione;
 - p. delibera in merito alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati;
 - q. delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - r. qualora si tratti di modifiche statutarie richieste dalla necessità di adeguamento derivante da sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP, o derivanti dalle Fonti istitutive il Consiglio le adotta direttamente con il voto favorevole di 2/3, dandone informativa ai componenti dell'Assemblea ai sensi dell'art. 36 del presente Statuto;
 - s. delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, le proposte di modifica al Regolamento elettorale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; qualora si tratti di modifiche richieste dalla necessità di adeguamento derivante da sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP, o derivanti dalle Fonti istitutive il Consiglio le adotta direttamente con il voto favorevole di 2/3, dandone informativa ai componenti dell'Assemblea;
 - t. riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
 - u. cura la realizzazione delle comunicazioni agli Aderenti e Beneficiari, in particolare di quelle di cui al successivo art. 34, comma 2 e applica le misure di trasparenza previste dalla normativa emanata dalla COVIP.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante comunicazione scritta da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora. In casi di particolare urgenza è ammessa la trasmissione della convocazione almeno un giorno prima della riunione. L'adunanza può svolgersi con intervento dei Consiglieri e di ogni altro soggetto avente diritto di partecipare mediante mezzi di telecomunicazione, audio e/o video, come indicati nell'avviso di convocazione, a condizione che sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e votare in tempo reale. Il Presidente con il supporto del Segretario accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o videoconferenza, dandone atto nel verbale. In caso di riunione con partecipazione a distanza,

la convocazione riporta, anche mediante rinvio ad altra comunicazione o applicativo in uso, le modalità operative utili ad attivare il collegamento.

2. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al progetto di bilancio.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverso quorum previsto dal presente Statuto o dalla normativa tempo per tempo vigente; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere presente più anziano di età.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nel caso in cui il Fondo ricevesse una o più sanzioni - di qualsiasi natura - a seguito di riscontri di irregolarità, il Fondo stesso manleva i membri dei Consigli di amministrazione passati, presenti e futuri. Pertanto, l'eventuale somma delle sanzioni è ripartita in parti uguali tra tutti gli Aderenti al Fondo al momento dell'irrogazione delle stesse. Qualora dette sanzioni siano conseguenza di comportamenti od omissioni riscontrati nelle attività previste direttamente in capo al soggetto incaricato della gestione amministrativa del Fondo, così come indicate nel contratto di servizi, si farà riferimento al Contratto stesso.
8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
9. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i Datori di lavoro e quelli rappresentanti gli Aderenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a. indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento elettorale e nel presente Statuto;
 - b. convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
 - c. convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione;
 - d. provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi, salvo diversa delega del Consiglio;
 - e. tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza;
 - f. trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive di cui all'art. 1 del presente Statuto, allegando una nota che descrive il contenuto della variazione medesima;
 - g. svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di amministrazione;

- h. sottoscrive, unitamente al Vicepresidente o ad altro consigliere, le disposizioni del Fondo, anche a terzi, riguardanti l'incasso ed il pagamento di somme. Almeno una delle due firme dovrà risultare apposta da un membro del Consiglio espressione degli Aderenti.
- 4. In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti da lui ritenuti necessari, sottoponendoli per la ratifica alla prima riunione del Consiglio di amministrazione.
- 5. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente; in caso di temporaneo impedimento anche del Vice Presidente subentra l'Amministratore più anziano.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi e due supplenti, per metà eletti dall'Assemblea dei Delegati e per metà nominati dai Datori di lavoro. I Sindaci possono essere scelti anche fra non Aderenti al Fondo. Nessun compenso è dovuto ai Sindaci, se dipendenti dei Datori di Lavoro.
2. L'elezione del Sindaco effettivo e supplente di nomina assembleare avviene nella seduta di insediamento dell'Assemblea in seduta ordinaria. I nominativi del Sindaco effettivo e di quello supplente vengono comunicati tempestivamente dai Datori di lavoro al Consiglio di amministrazione del Fondo.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo cinque esercizi.
7. I Sindaci possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi.
8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti. Qualora, in alternativa al Collegio dei Sindaci, il Fondo demandi la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione, l'incarico deve essere affidato con delibera dell'Assemblea, su proposta motivata del Collegio; in caso di revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, il Collegio fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della Funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte all'anno.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio mediante comunicazione scritta. Le sedute del Collegio possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, audio e/o video, come indicati nell'avviso di convocazione, a condizione che sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e votare in tempo reale. In caso di riunione con partecipazione a distanza, la convocazione riporta, anche mediante rinvio ad altra comunicazione o applicativo in uso, le modalità operative utili ad attivare il collegamento.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione, sottoscritto da tutti i componenti. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione. Supporta il Consiglio di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le Funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono Funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della Funzione di Gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della Funzione di Revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione, tenuto anche conto delle previsioni delle Fonti istitutive, mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite, per il tramite di convenzioni assicurative, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Ferme restando le previsioni delle Fonti istitutive, i soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori assicurativi.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
 - b. la tenuta della contabilità;
 - c. la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli Aderenti;
 - e. la gestione delle prestazioni;
 - f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g. la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli Aderenti e ai Beneficiari;

- h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
- 2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa, in conformità alle previsioni delle Fonti istitutive, possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. Qualora venga stipulato tra il Fondo e i Datori di lavoro un apposito contratto per la fornitura di servizi, gli stessi offriranno gratuitamente tale servizio al Fondo.
- 3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
- 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli Aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

- 1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
- 2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, nonché dalla relazione di revisione legale ove l'Assemblea dei Delegati disponga l'individuazione di un revisore/società di revisione.
- 3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio dei Sindaci e quella eventuale di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Aderenti possano prenderne visione.
- 4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

- 1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
- 3. L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
- 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio Datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della Fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al Datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
- 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nella sede del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti istitutive, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti istitutive.

6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal Datore di lavoro, comunica all'Aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'Aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'Aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal Libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli Aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli Aderenti e ai Beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli Aderenti e i Beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e comunicate alla COVIP, ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti ed in funzione del numero degli Aderenti e dei Beneficiari del Fondo.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Aderenti e dei Beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.
2. Per tutte le controversie sociali tra gli aderenti e tra questi e il Fondo sarà competente il Foro di Milano.



Via Benigno Crespi n. 23, 20159 - Milano –
Italia



+39 02 5966 3050



infofondopensionezurich@it.zurich.com
fondo.dipendenti@pec.zurich.it



www.fondip.zurich.it

REGOLAMENTO ELETTORALE

Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo

già "CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIPENDENTI

DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO ZURIGO"

I Sezione Speciale dell'Albo dei Fondi Pensione n. 1089

Fondo Pensione Preesistente - Istituito in Italia

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione del Fondo:
 - a. fissa le date per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli Aderenti nell'Assemblea, individuando almeno 3 giorni lavorativi consecutivi;
 - b. designa 3 membri individuati tra i componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei Sindaci o i dipendenti iscritti al Fondo a costituire la Commissione elettorale, incaricata di compiere tutte le operazioni necessarie per l'elezione.

Articolo 2 - Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta dai componenti individuati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 1, c. 1, e dal Presidente del Fondo.
2. La Commissione elettorale è preposta a definire le modalità di svolgimento delle elezioni e deve garantire che le operazioni elettorali vengano svolte con regolarità. In particolare, la Commissione elettorale:
 - a. individua la tempistica e le modalità per la presentazione delle candidature, verificandone il rispetto;
 - b. nomina eventuali incaricati a supporto delle attività e gli scrutatori;
 - c. definisce le modalità telematiche di esercizio del voto ed ogni attività propedeutica;
 - d. in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e sulla base delle candidature validamente presentate, predispone il manifesto elettorale. Di questo viene data massima visibilità attraverso i canali del Fondo e/o le modalità aziendali in uso prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni;
 - e. sulla base delle candidature validamente presentate, predispone la scheda elettorale;
 - f. fornisce le istruzioni ed informazioni per lo svolgimento delle votazioni;
 - g. pone in essere ogni attività per garantire la segretezza del voto, l'anonimato ed il regolare svolgimento delle operazioni;
 - h. effettua lo spoglio e lo scrutinio generale dei voti e redige il verbale di avvenuta elezione;
 - i. comunica i risultati delle votazioni agli Organi del Fondo;
 - j. trasmette tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale al Fondo ai fini della loro conservazione.

Articolo 3 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli Aderenti al Fondo, individuati ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.
2. Il Fondo, valorizzando l'equilibrio tra i generi all'interno dell'Assemblea, riconosce che almeno 1/3 dei posti disponibili, salve diverse proporzioni indicate dalla normativa tempo per tempo vigente, sia riservato ai candidati del genere meno rappresentato. Pertanto, questi ultimi, entreranno in seno all'Assemblea come componenti effettivi in base al numero di preferenze ricevute fino a raggiungere almeno la predetta riserva di 1/3.

Articolo 4 – Attività propedeutiche alla votazione

1. Entro 15 giorni dalla designazione, la Commissione elettorale deve comunicare agli Aderenti le date delle elezioni ed invitarli a presentare la propria candidatura per la definizione di un'unica lista elettorale, tramite apposito modulo da consegnare alla stessa Commissione elettorale entro il termine da quest'ultima previsto.
2. Per garantire la massima diffusione dell'informazione tra gli interessati, contestualmente il Consiglio di amministrazione informa gli Aderenti pubblicando apposita comunicazione sul sito internet del Fondo e/o tramite gli appositi canali aziendali eventualmente in uso.

3. Per le attività di verifica delle candidature ricevute, la Commissione elettorale riceve dal Fondo/Service amministrativo un elenco aggiornato degli Aderenti al Fondo.
4. La lista elettorale deve essere composta da un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere aumentato di almeno ulteriori 10 unità. La Commissione elettorale trasmette tempestivamente agli Organi del Fondo la lista elettorale.
5. Della lista elettorale e delle modalità di effettuazione delle votazioni viene data massima visibilità attraverso i canali del Fondo e/o le modalità aziendali in uso prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni.

Articolo 5 - Votazioni

1. Il voto è personale e non è ammesso il voto per delega.
2. Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che abbia effettivamente partecipato al voto.
3. Le votazioni si svolgono con modalità telematica.
4. Ogni Aderente può esprimere massimo 10 preferenze, optando per i nominativi dei candidati presenti nella lista elettorale.
5. Le votazioni telematiche sono effettuate mediante l'utilizzo di un software certificato, ai sensi delle normative vigenti e in conformità agli standard adeguati, secondo caratteristiche che lo rendono sicuro, affidabile e performante anche con platee di elettori numerose. Con tutti gli utenti autorizzati al voto viene condivisa una piattaforma di cui vengono indicate le modalità di accesso e di votazione. La votazione può avvenire da ogni dispositivo munito di connessione a Internet, anche non aziendale. La piattaforma è finalizzata a tracciare l'utente che ha votato, mantenendo al contempo la separazione del voto dal votante. In nessun caso sarà possibile risalire al votante a partire dalle preferenze e viceversa. Dopo la chiusura dei seggi, la piattaforma di votazione online viene disattivata. Il report delle votazioni deve essere prelevato dalla rete telematica e trasferito sull'apposito file dai componenti della Commissione elettorale o loro incaricati e/o scrutatori, ai fini della conservazione da parte del Fondo.

Articolo 6 – Proclamazione dei risultati

1. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; a parità di preferenze ricevute, viene eletto il candidato che presenta una maggiore anzianità di età. Nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi di cui al precedente art. 3, comma 2, il candidato del genere più rappresentato eletto con il numero più basso di preferenze ricevute, sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato non eletto, in base al numero di preferenze da questo ricevute. Tale procedura di sostituzione sarà applicata sino a che non sia assicurata la composizione dell'Assemblea conformemente alle previsioni in materia di equilibrio di generi definite dal presente Regolamento, fino ad esaurimento dei candidati del genere meno rappresentato.
2. La Commissione elettorale redige il verbale di avvenuta elezione, nel quale devono essere annotati almeno:
 - a. il numero degli Aderenti aventi diritto al voto;
 - b. il numero degli Aderenti che hanno esercitato il diritto di voto;
 - c. il numero delle schede scrutinate;
 - d. il numero di voti attribuito ad ogni candidato;
 - e. il numero delle schede nulle;
 - f. il numero delle schede bianche;
 - g. il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione;
 - h. l'elenco dei candidati eletti e dei non eletti.

Il verbale così redatto deve essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione elettorale.

3. La Commissione elettorale comunica tempestivamente i risultati delle votazioni agli Organi del Fondo, rendendo nota la graduatoria dei candidati eletti e di quelli non eletti. Il Fondo procede tempestivamente ad informare i candidati e gli Aderenti circa l'esito delle elezioni pubblicando apposita informativa sul proprio sito internet e/o sugli appositi canali aziendali eventualmente in uso.
4. La Commissione elettorale trasmette tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale al Fondo ai fini della sua conservazione.

Articolo 7 – Cessazione e sostituzione dei Delegati

1. Nel caso in cui i candidati eletti vengano a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra il primo dei candidati non eletti in base al numero delle preferenze ricevute. In caso di più candidati con i medesimi voti, viene eletto quello che presenta una maggiore anzianità di età.
2. Qualora per effetto del subentro, all'interno dell'Assemblea complessivamente considerata non venisse rispettato il criterio dell'equilibrio di genere di cui al precedente art. 3 comma 2, il subentrante dovrà appartenere al genere meno rappresentato a prescindere dal numero di preferenze ricevute. Solo in assenza di altri candidati subentranti del genere meno rappresentato, sarà possibile procedere alla sostituzione con un candidato del genere più rappresentato nel rispetto del numero di preferenze ricevute.

Articolo 8 - Norme finali

1. La Commissione elettorale, per tutto ciò che non sia previsto dal presente Regolamento, detta la disciplina di dettaglio per agevolare le operazioni di voto e di scrutinio, dandone comunicazione agli Aderenti in modo tempestivo.
2. La Commissione elettorale esamina e risolve, in un'unica istanza, eventuali casi di contestazione su ricorso da parte degli interessati, da proporsi, in ogni caso, nel termine di 15 giorni dalla conclusione del procedimento elettorale.
3. Qualora un termine e/o una scadenza indicati nel presente Regolamento coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
4. I candidati eletti verranno convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, per procedere all'eventuale elezione dei Consiglieri e dei Sindaci.
5. In fase di prima applicazione, le disposizioni del presente Regolamento e quelle dello Statuto a queste collegate entrano in vigore con riferimento alla procedura elettiva successiva alla data di approvazione di codesto Regolamento.